



3 MAR 2017

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Dispositivo dirigenziale recante modifica e integrazione al Dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nei Comuni di Mira (VE), Piove di Sacco (PD), in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune di Porto Viro (RO), in un allevamento di Gazzo Veronese (VR) e in due allevamenti rurali siti nel Comune di San Donà di Piave (VE) confermati rispettivamente il 21, il 23, il 25 gennaio 2017, il 17 e il 28 febbraio 2017;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia Romagna a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Sorbolo (PR), confermato in data 2 febbraio 2017;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività ad un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nel Comune di Monzambano (MN) in data rispettivamente 15 febbraio 2017 e 21 febbraio 2017;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 3833 del 15 febbraio 2017, modificato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 004450 del 21 febbraio 2017, con il quale sono state disposte misure straordinarie di controllo ed è stata istituita una ulteriore Zona di restrizione di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010;

RILEVATO che le misure restrittive concernenti il divieto di accasamento dei tacchini nella zona di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 9/2010 istituita con il provvedimento sopra citato, possono essere rivalutate tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica e che alcune aree, già sottoposte a provvedimenti restrittivi, risultano a minor rischio per quanto riguarda la diffusione della malattia;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1 (Modifica Dispositivo dirigenziale n. 3833 del 15 febbraio 2017)

1. L'articolo 1, comma 2, lettera c. è modificato ed integrato come di seguito:

c. E' vietato l'accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all'interno del territorio dei comuni di cui all'allegato I (ZUR). In deroga a tale divieto, il Ministero della salute può concedere l'autorizzazione all'accasamento dei tacchini nella ZUR, previa richiesta e valutazione positiva della Regione interessata e su parere favorevole dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

Roma, 3 marzo 2017

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:

Dott. Pierdante Lecchini

Dott.ssa Olivia Bessi – Avv. Natalia Pappa

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 - Revoca misure straordinarie di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.

In riferimento all'oggetto, tenuto conto della situazione epidemiologica allo stato attuale favorevole e degli esiti dei controlli straordinari effettuati, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, le misure straordinarie adottate con il dispositivo dirigenziali Dispositivi dirigenziale prot. DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche, **sono da intendersi revocate a far data 17 marzo 2017.**

Nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna permangono i controlli straordinari sul carico dei tacchini da carne alle modalità sotto riportate:

“Gli animali devono essere testati con tamponi tracheali nelle 96 ore precedenti il primo carico secondo le seguenti numerosità:

- 20 tamponi tracheali per capannone fino a un massimo di 100 (se presenti e per quanto possibile, i tamponi devono essere effettuati privilegiando i soggetti morti)

E, a partire dal giorno 21 marzo 2017:

- 5 prelievi di sangue per capannone, con un minimo di 10 fino a un massimo di 20 prelievi per allevamento.”

Si ringrazia della collaborazione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

Oggetto: Influenza aviaria sottotipo H5N8. Comunicazione.

In data 16 marzo 2017, il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie ha confermato la positività per il sierotipo H5N8 in un allevamento di selvaggina da penna sito nel Comune di Vazzola, provincia di Treviso, Regione Veneto. L'analisi filogenetica e l'indice di patogenicità sono in corso.

Trattasi di un allevamento nel quale si è manifestata mortalità anomala riferibile all'influenza aviaria. Dalle prime informazioni raccolte nell'allevamento sono presenti circa 200 volatili di cui 100 fagiani, 40 quaglie, 10 faraone, 10 anatre e 15 galline.

Gli animali saranno abbattuti e distrutti quanto prima e sono state istituite le zone di restrizione di cui alla direttiva 2005/94/CE.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti qualora disponibili. Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento: dott. Pierdavide Lecchini - Dott.ssa Olivia Bessi



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Ministero della Salute

DGSAF

0008114-P-29/03/2017



223501360

Registro - Classif:
Allegati: 1

Regione Veneto
Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

E per conoscenza:
IZS delle Venezie Sede del Centro di Referenza Nazionale per
l'influenza aviaria

Assessorati alla Sanità Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria del settore avicolo

LORO SEDI

Oggetto: Dispositivo dirigenziale "Influenza aviaria ad alta patogenicità - Misure da applicare nelle aziende presenti nella zona di protezione".

Si trasmette il dispositivo in oggetto in riscontro alla richiesta avanzata da codesta Regione in merito all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del dlgs n. 9/2010 nelle aziende 024VR003 e 039VR009 insistenti nella Zona di protezione del focolaio del Comune di Cazzano di Tramigna cod. az. 024VR004.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DIREZIONE OPERATIVA
CENTRO NAZIONALE DI LOTTA

Ufficio 3 DGSAF

f.to dott. Pierdavide Lecchini*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento: Dott.ssa Olivia Bessi



DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 °- Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità - Misure da applicare nelle aziende presenti nella zona di protezione.

Visto il testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Regolamento (CE) N. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/144 della Commissione del 28 gennaio 2015 che stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di sovvenzione, delle richieste di pagamento e delle informazioni connesse in relazione alle misure di emergenza contro le malattie animali di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza 19 dicembre 2016;

Considerata la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Veneto nella quale è stato confermato, in data 29 marzo 2017, un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità sierotipo H5 in un'azienda di tacchini da carne situata nel Comune di Cazzano di Tramigna, provincia di Verona;

Considerato che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

Rilevato che a seguito dell'istituzione delle zone di restrizione attorno al focolaio sopra descritto, sulla base dei criteri di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 9/2010, la Regione Veneto ha individuato le aziende ad alto rischio di introduzione del virus influenzale insistenti nella Zona di protezione;

Vista la richiesta della Regione Veneto, avanzata con email del 29 marzo 2017, di autorizzazione a procedere all'abbattimento preventivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del *dlgs* n. 9/2010, degli allevamenti avicoli della tipologia tacchini da carne ricadenti nella Zona di protezione istituita attorno al focolaio sopra indicato;

Rilevato che la presenza dell'influenza aviaria in una realtà zootecnica intensiva come quella del territorio veneto potrebbe arrecare ulteriori gravi danni economici alle filiere avicole e che tale malattia, se non rapidamente eradicata, può costituire un grave rischio per la salute animale e per tutto il comparto avicolo nazionale;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza per l'influenza aviaria in data 29 marzo 2017, relativamente all'abbattimento immediato di tutti gli animali presenti negli allevamenti di tacchini da carne siti all'interno della zona di protezione del focolaio di Cazzano di Tramigna (024VR004);

Visto il resoconto della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali del 22 febbraio 2017, prot. DGSAF n. 0004544-P, con il quale la predetta Direzione ha dato mandato al Direttore Generale della sanità Animale e dei farmaci veterinari di emanare i decreti di abbattimento di cui agli articoli 15, comma 2 e 17, comma 3 del *dlgs* n. 9/2010 qualora ricorrano uno o più criteri e fattori di rischio quali segni clinici riferibili all'influenza aviaria, elevata suscettibilità delle specie di pollame prevalenti (pollame a lungo ciclo produttivo), ubicazione delle aziende in una zona ad elevata densità di pollame, numero delle aziende nelle quali l'influenza aviaria è stata confermata, e in aumento e la malattia è presente da un certo periodo sul territorio;

Rilevato che nella fattispecie della richiesta della Regione Veneto ricorrono i criteri e fattori di rischio come sopra descritti, nello specifico “ubicazione delle aziende in una zona ad elevata densità di

pollame”, per procedere all’autorizzazione all’abbattimento preventivo di cui all’articolo 17, comma 3 del dlgs n. 9/2010;


Dispone:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Sono approvate le misure straordinarie per le aziende individuate a rischio all’interno della zona di protezione istituita attorno al focolaio del Comune di Cazzano di Tramigna, cod. az. 024VR004, previste dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
2. Il pollame delle aziende individuate a rischio ai sensi del comma 1, elencate nell’allegato A del presente dispositivo, è abbattuto e distrutto nell’ambito delle azioni previste all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9.
3. In relazione alla evoluzione della situazione epidemiologica e sulla base dell’analisi del rischio, previo parere favorevole dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza per l’influenza aviaria, l’Allegato A di cui al comma 2, può essere modificato con dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

Il presente dispositivo è immediatamente applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Silvio Borrello



Roma 29 marzo 2017

Allegato A

- 039VR009
- 024VR003



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ministero della Salute

DGSAF

0008113-P-29/03/2017



223500050

Oggetto: Influenza aviaria sottotipo H5N8. Comunicazione.

Si comunica che il Centro di Referenza Nazionale dell'IZS delle Venezie di Padova ha confermato la positività per virus H5N8 in un allevamento familiare nella quale erano presenti pochi animali (circa 10) che nella giornata di oggi saranno sottoposti ad abbattimento, sito nel Comune di San Vito al Tagliamento, Provincia di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia.

Inoltre in data odierna il medesimo Centro di Referenza Nazionale ha confermato la positività per virus H5, in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Cazzano di Tramigna, Provincia di Verona, Regione Veneto. Trattasi di un allevamento, a fine ciclo di ingrasso di tacchini maschi i quali, nelle fasi di carico per il macello, hanno mostrato sintomatologia riferibile ad influenza aviaria.

La caratterizzazione delle sequenze aminoacidiche del sito di clivaggio dell'emoagglutinina sono in corso e verranno comunicate appena disponibili.

Entrambe le Regioni, Friuli Venezia Giulia e Veneto, stanno definendo le aree di restrizione (3 km zona di protezione e 10 km zona di sorveglianza).

Seguiranno ulteriori aggiornamenti qualora disponibili. Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrelli

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento: dott. Pierdavide Lecchini - Dott.ssa Olivia Bessi



30 MAR 2017

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;

VISTA la Disposizione 14 dicembre 2015 recante "Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modificazioni";

VISTE le note della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, prot. DGSAF n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 con le quali è stato raccomandato alle regioni e province autonome il rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente nonché l'esecuzione di controlli straordinari sull'attuazione delle misure di biosicurezza di cui all'Allegato A dell'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state adottate ulteriori misure di controllo in conseguenza della prima positività per virus

influenzale H5N8 in un uccello selvatico ritrovato morto nella Laguna di Grado e confermato da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria in data 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

RILEVATO altresì che la sorveglianza passiva dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici selvatici migratori, sono ospiti naturali dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che essi trasportano, di solito senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti migratori stagionali;

RITENUTO pertanto rivedere le disposizioni adottate con le note, sopra riportate, DGSAF del mese di dicembre 2016 nonché quanto contenuto nel Dispositivo dirigenziale del 30 dicembre 2016, prot. DGSAF 29861 relativamente alle misure di controllo straordinario e rafforzamento della vigilanza veterinaria permanente, alla verifica dell'attuazione delle misure di biosicurezza e all'individuazione dei territori a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali secondo quanto previsto dalla citata decisione n. 2017/263/UE;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente dispositivo stabilisce misure di riduzione del rischio e sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende.

Articolo 2

Individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione
di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7

1. A seguito di un riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI), sono state individuate le «zone ad alto rischio» a livello nazionale, riportate nell'Allegato I al presente provvedimento.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1, si è tenuto conto dei seguenti parametri:

a) la situazione epidemiologica in particolare per quanto riguarda:

- i) l'individuazione di virus HPAI nei volatili selvatici;
 - ii) la comparsa, in aziende che detengono pollame, di focolai di HPAI epidemiologicamente collegati all'individuazione dei virus HPAI negli uccelli selvatici;
- b) i fattori di rischio di introduzione dei virus HPAI nelle aziende, in particolare:
- i) l'ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli e nelle aree di svernamento dei volatili selvatici;
 - ii) la distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori;
 - iii) l'ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;
- c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI in particolare qualora:
- i) la zona sia caratterizzata da elevata densità di aziende in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di tacchini da carne e galline per la produzione di uova da consumo (DPPA);
 - ii) sia elevata l'intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende;
- d) i risultati del programma di sorveglianza di cui all'articolo 3 del *dlgs* n. 9/2010.

Articolo 3 Misure di riduzione del rischio

1. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio di cui all'articolo 2 a seconda della situazione epidemiologica e per il tempo necessario, sono vietate le seguenti attività:

- a) allevare il pollame all'aria aperta;
- b) utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
- c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
- d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
- e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo») e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.

2. Le regioni e province autonome possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate al comma 1, che devono essere comunicate al Ministero della Salute.

Articolo 4 Deroghe

1. In deroga al precedente articolo 3, qualora siano in atto tutte le misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, certificate da

autodichiarazione da parte dei detentori del pollame e verificate dai Servizi veterinari, le regioni e le province autonome possono autorizzare le seguenti attività:

a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, ad esclusione degli allevamenti familiari, alle seguenti condizioni:

i) il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati;

oppure

ii) il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.

Nel caso di allevamenti di *gallus gallus* e tacchini, le regioni e province autonome, all'interno delle zone di cui all'articolo 2, possono individuare delle aree a rischio più elevato di contatto con l'avifauna selvatica nelle quali non è possibile concedere il regime derogatorio. Tali aree sono individuate sulla base dell'analisi del rischio e approvate dal Ministero della Salute su parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie.

b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali in assenza di circolazione di virus influenzali nella regione interessata e/o in regioni vicine, sulla base di una valutazione del rischio effettuata dalla regione o provincia autonoma competente.

3. In caso di rilievo di non conformità da parte dei Servizi veterinari in sede di verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al comma 1, la deroga viene immediatamente sospesa fino all'avvenuta rimozione della non conformità rilevata.

4. Per quanto attiene la deroga di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è adottato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari un apposito provvedimento di revoca della disposizione 14 dicembre 2015, citata in premessa e che tenga conto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della decisione 2017/263/UE.

Articolo 5

Sistemi di individuazione precoce

1. I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all'Autorità sanitaria qualsiasi variazione, produttiva e sanitaria, presente in allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua ed alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.

Articolo 6

Durata e abrogazioni




1. Il presente dispositivo sostituisce quanto contenuto nelle note DGSAF prot. n. 25636 del 9 novembre 2016 e n. 28107 del 7 dicembre 2016 e il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 29861 del 30 dicembre 2016.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente provvedimento sono efficaci dal giorno successivo la sua emanazione.
3. Il presente dispositivo e l'allegato I, possono subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute e resta in vigore fino al 31 maggio 2017.
4. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "*Trovanorme*".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Dott. Pierdavide Lecchini
Dott.ssa Olivia Bessi



-  Zone ad alto rischio
-  Regioni
-  Province

